

Progetto: **Variante al Piano Attuativo denominato "P.L. località Campitino / Vasti"**

convenzionato con atto del Notaio Mario Vasini in Sarnico in data 20.04.2010 repertorio n. 100027 raccolta n. 16820, registrato a Bergamo 1 il 13.05.2010 al n. 7267 e trascritto a Bergamo in data 14.05.2010 ai numeri 26169/14980;

successiva modifica di Convenzione Urbanistica con atto del Notaio Mario Vasini in Sarnico in data 24.02.2014 repertorio n. 103685 raccolta n. 19376, registrato a Bergamo 1 il 10.03.2014 al n. 2622 e trascritto a Bergamo in data 11.03.2014 ai numeri 8997/6549.

Allegato: **Schema di atto modificativo della** N° **L** Data: **Novembre 2015**
Convenzione Urbanistica Aggiornamenti: **Gennaio 2016**

Committenti: **POGGIO DEGLI ULIVI S.r.l.** via Vittorio Veneto, n. 42 - Sarnico (BG)

GIRELLI IMMOBILIARE S.r.l. via Vittorio Veneto, n. 42 - Sarnico (BG)

Progettisti: **Geom. Fabio CANCELLI** con studio a Castelli Calepio (BG) in viale Provinciale V.C. n° 23/c
Tel. Uff. 035/4425795 – Iscrizione al Collegio dei Geometri e dei Geometri
Laureati della provincia di Bergamo al n° 2914

Dott. Ing. Luca FUSINI con studio a Capriolo (BS) in viale IV Novembre n° 59/b
Tel. Uff. 030 / 74 60 566 – Iscrizione all'Albo degli Ingegneri della provincia di
Bergamo al n° 2128

ATTO INTEGRATIVO / MODIFICATIVO DI CONVENZIONE URBANISTICA**(SECONDA INTEGRAZIONE)****Piano di Lottizzazione "Campitino / dei Vasti"**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____

in _____, nel mio studio in _____

innanzi a me Dottor _____, Notaio in _____, iscritto al Ruolo del Collegio Notarile del Distretto di _____

si sono costituiti

per una parte, in appresso indicata anche semplicemente "Comune":

SIGNORONI Sergio, nato a Chiari il giorno 9 ottobre 1979, domiciliato per la carica a Predore in piazza Vittorio Veneto n. 1, ingegnere, il quale dichiara di intervenire al presente atto e di agire nella sua qualità di Responsabile del Servizio – Gestione del territorio e, come tale, in rappresentanza del Comune di Predore, con sede in Predore in piazza Vittorio Veneto n. 1, codice fiscale 00547750166, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale numero 1 del 17 gennaio 2014, esecutiva ai sensi di legge, agli atti del Comune che rappresenta;

per altra parte, in appresso indicati anche semplicemente "lottizzanti":

GIRELLI Giuseppe, nato a Predore il giorno 21 luglio 1940, residente a Sarnico in via Lombardia n. 21, imprenditore, nella sua qualità di:

Presidente del Consiglio di Amministrazione della società **POGGIO DEGLI ULIVI S.r.l.**, con sede in Sarnico in via Roma n. 2, capitale sociale euro _____, interamente versato, numero di iscrizione al Registro Imprese di Bergamo e codice fiscale 03894420169, R.E.A. numero 417253, munito degli occorrenti poteri di amministrazione e rappresentanza in forza della deliberazione Consiliare in data _____ che, per estratto autentico, al presente si allega sotto la lettera " _____ " per farne parte integrante e sostanziale.

_____ della società **GIRELLI IMMOBILIARE S.r.l.**, con sede in Sarnico in via Vittorio Veneto n. 42, capitale sociale euro _____, interamente versato, numero di iscrizione al Registro Imprese di Bergamo e codice fiscale 03991930169, R.E.A. numero _____, munito degli occorrenti poteri di amministrazione e rappresentanza in forza della deliberazione Consiliare in data _____ che, per estratto autentico, al presente si allega sotto la lettera " _____ " per farne parte integrante e sostanziale.

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto in virtù del quale

P R E M E S S O

- che con **atto del Notaio Dott. Mario Vasini in Sarnico in data 20 aprile 2010**, Rep. 100027/16820, registrato a Bergamo 1 in data 13 maggio 2010 al numero 7267 Serie 1T, trascritto a Bergamo il 14 maggio 2010 ai numeri 26169/14980, tra il Comune ed il signor GIRELLI GIUSEPPE, nato a Predore il giorno 21 luglio 1940, e la società GASKET TECHNOLOGY S.R.L., con sede in Sarnico, via Vittorio Veneto n. 42, è stata stipulata una **convenzione urbanistica denominata "PIANO DI LOTTIZZAZIONE CAMPITINO/VASTI"**;
- che con **atto del Notaio Dott. Mario Vasini in Sarnico in data 24 febbraio 2014**, Rep. 103685/19376, registrato a Bergamo 1 in data 10 marzo 2014 al numero 2622 Serie 1T, trascritto a Bergamo il 11 marzo 2014 ai numeri 8997/6549, tra il Comune ed il signor GIRELLI GIUSEPPE, nato a Predore il giorno 21 luglio 1940, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione

della Società POGGIO DEGLI ULIVI S.r.l., con sede in Sarnico in via Roma n. 2, numero di iscrizione al Registro Imprese di Bergamo e codice fiscale 03894420169, R.E.A. numero 417253, è stato stipulato un **atto modificativo di convenzione urbanistica denominata del "PIANO DI LOTTIZZAZIONE CAMPITINO/VASTI"**;

- che attualmente il diritto di proprietà dei fondi interessati dalla predetta convenzione è di titolarità della società **POGGIO DEGLI ULIVI S.r.l.**, quali meglio individuati nella copia dell'estratto di mappa che al presente si allega sotto la lettera "_____ " per farne parte integrante e sostanziale, con le corrispondenze di cui alla dichiarazione del Responsabile del Servizio Gestione del Territorio prot. _____ del _____ che al presente si allega sotto la lettera "_____ ", per farne parte integrante e sostanziale, eed i fondi stessi, siti in comune di PREDORE, corrispondono a quelli oggi censiti

al Catasto dei Fabbricati di Predore come segue:

foglio 9, particella **3886**, via Vasti di Sotto n. SN, piano T/S1, categoria C/2, classe 1, mq. 44, rendita euro 111,35, e

al Catasto dei Terreni di Predore come segue:

foglio 9

mappale **3862**, vigneto di classe 1, ettari 00 are 05 centiare 99, R.A. euro 3.71 - R.D. euro 8.04,

mappale **3863**, vigneto di classe 1, ettari 00 are 05 centiare 11, R.A. euro 3.17 - R.D. euro 6.86,

mappale **3866**, vigneto di classe 2, ettari 00 are 07 centiare 28 R.A. euro 3.76 - R.D. euro 7.71,

mappale **3868**, vigneto di classe 2, ettari 00 are 05 centiare 69, R.A. euro 2.94 - R.D. euro 6.02,

mappale **3869**, vigneto di classe 2, ettari 00 are 06 centiare 89, R.A. euro 3.56 - R.D. euro 7.29,

mappale **3870**, vigneto di classe 2, ettari 00 are 14 centiare 67, R.A. euro 7.58 - R.D. euro 15.53,

mappale **3873**, vigneto di classe 2, ettari 00 are 09 centiare 25, R.A. euro 4.78 - R.D. euro 9.79,

mappale **3878**, vigneto di classe 2, ettari 00 are 06 centiare 30, R.A. euro 3.25 - R.D. euro 6.67,

mappale **3891**, vigneto di classe 2, ettari 00 are 07 centiare 42, R.A. euro 3.83 - R.D. euro 7.86,

mappale **3892**, vigneto di classe 1, ettari 00 are 08 centiare 00, R.A. euro 4.96 - R.D. euro 10.74, e

mappale **3894**, vigneto di classe 1, ettari 00 are 06 centiare 30, R.A. euro 3.90 - R.D. euro 8.46;

Il tutto nei CONFINI di fatto, quali emergenti dall'allegato estratto di mappa e, comunque, quali risultanti dallo stato dei luoghi e dalle mappe censuarie ai quali le parti dichiarano di fare espresso riferimento e rinvio per relationem;

- che la società **GIRELLI IMMOBILIARE S.r.l.** è proprietaria dei terreni siti in comune di PREDORE, confinati in lato sud ed ovest con i mappali 3862 e 3892 del Catasto dei Terreni, interni alla perimetrazione del Piano Attuativo ma esterni alla perimetrazione dello stesso, censiti

al Catasto dei Terreni di Predore come segue:

mappale 2258, bosco ceduo di classe 2, ettari 00 are 23 centiare 50, R.A. euro 0.73 - R.D. euro 6.07,

mappale 3686, vigneto di classe 1, ettari 00 are 09 centiare 15, R.A. euro 5.67 - R.D. euro 12.29;

Il tutto nei CONFINI di fatto, quali emergenti dall'allegato estratto di mappa e, comunque, quali risultanti dallo stato dei luoghi e dalle mappe censuarie ai quali le parti dichiarano di fare espresso riferimento e rinvio per relationem;

- che le sopra indicate società dichiarano di avere la piena disponibilità delle aree interessate e conseguentemente di essere in grado di assumere senza riserve gli obblighi derivanti dalla presente convenzione;
- che le aree di cui alla convenzione (entro la perimetrazione del Piano Attuativo di proprietà della società POGGIO DEGLI ULIVI S.r.l.) hanno una superficie totale territoriale di **mq. 8.654,48** (ottomila seicentocinquantaquattro virgola quarantotto) e nel vigente Piano di Governo del Territorio, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 06.10.2011 e pubblicato sul B.U.R.L. in data 14.03.2012 al n. 11, sono classificate come segue:

- **mq. 8.256,29** in "**ambiti territoriali a destinazione prevalentemente residenziale interessati da pianificazione attuativa in itinere - R4**", normati dall'articolo 31 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole (che prevede "per ogni ambito soggetto a pianificazione attuativa convenzionata o approvata sono fatte salve le prescrizioni - tra cui le

tipologie edilizie e insediabili ed i parametri dimensionali) di cui alle specifiche convenzioni fino al termine di scadenza definito dalle stesse A tutti gli ambiti di cui al presente articolo si applicano le norme tecniche di attuazione vigenti al momento della stipula della convenzione o del provvedimento di approvazione), **dei quali mq. 563,38** ricompresi entro la perimetrazione delle "linee di arretramento del RIM";

- **mq. 398,19** in "**ambiti non soggetti a trasformazione urbanistica - ANT**", normati dall'articolo 46 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole, dei quali **mq. 304,77** ricompresi entro la perimetrazione delle "**linee di arretramento del RIM**".
- che le aree esterne alla perimetrazione del Piano Attuativo di proprietà della società GIRELLI IMMOBILIARE S.r.l. interessate dall'intervento (per una superficie di **mq. 92,51**), nel vigente Piano di Governo del Territorio, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 06.10.2011 e pubblicato sul B.U.R.L. in data 14.03.2012 al n. 11, sono classificate come segue:
 - ad ovest della perimetrazione del Piano Attuativo "servizi pubblici o di interesse pubblico e collettivo" disciplinata dal Piano dei Servizi - "SP 1-4/14 verde di connessione", normata dall'articolo 17 delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi;
 - a sud della perimetrazione del Piano Attuativo "Aree libere da edificare con destinazione residenziale", normata dall'articolo 30 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole.
- che sulle aree di cui alla convenzione ricade un vincolo procedimentale in forza del quale l'edificazione è subordinata all'approvazione di un Piano di lottizzazione convenzionato, qui denominato "Piano di Lottizzazione Campitino / Vasti";
- che quanto dinanzi dichiarato, con la sottoscrizione della convenzione da parte del rappresentante del Comune, costituisce a tutti gli effetti certificato di destinazione urbanistica ai sensi dell' articolo 18, commi 2 e 3, della legge n. 47 del 1985 e s.m.i.;
- che la società **POGGIO DEGLI ULIVI S.r.l.** (per le aree ricomprese entro la perimetrazione del Piano Attuativo) e **GIRELLI IMMOBILIARE S.r.l.** (per le aree esterne alla perimetrazione del Piano Attuativo ma confinanti con le stesse) in data 21.11.2015 hanno presentato richiesta di variante al "Piano di Lottizzazione Campitino / Vasti", consistente in modifiche alla viabilità di progetto ed alla localizzazione / reperimento dei parcheggi a standards;
- che con la deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ in data _____, esecutiva, è stata adottata la variante al Piano di Lottizzazione "Campitino/Vasti", a seguito della quale non sono intervenute osservazioni;

Tutto ciò premesso, vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione e deposito del Piano di Lottizzazione nelle forme di Legge, in seguito ai quali non sono pervenute osservazioni,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OBBLIGO GENERALE

(INVARIATO RISPETTO ALL'ARTICOLO 1 DELLA CONVENZIONE ORIGINARIA SOTTOSCRITTA IN DATA 20.04.2010)

1. I lottizzanti si impegnano ad assumere gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando che il presente atto è da considerarsi per loro vincolante e irrevocabile in solido fino al completo assolvimento degli obblighi convenzionali, attestato con appositi atti deliberativi o certificativi da parte del Comune.

ART. 2 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

(INVARIATO RISPETTO ALL'ARTICOLO 2 DELLA CONVENZIONE ORIGINARIA SOTTOSCRITTA IN DATA 20.04.2010)

1. Tutte le premesse fanno parte integrante della convenzione.
2. I lottizzanti sono obbligati in solido per sé e per loro aventi causa a qualsiasi titolo; si deve pertanto intendere che in caso di alienazione, parziale o totale, delle aree oggetto della convenzione, gli obblighi assunti dai lottizzanti con la presente convenzione, potranno essere trasferiti anche agli acquirenti e ciò indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non hanno efficacia nei confronti del Comune.
3. In caso di trasferimento le garanzie già prestate dai lottizzanti non vengono meno e non possono essere estinte o ridotte se non dopo che il successivo avente causa - a qualsiasi titolo - abbia prestato a sua volta idonee garanzie a sostituzione o

integrazione di quelle prestate dai lottizzanti.

4. La sottoscrizione della convenzione costituisce piena acquiescenza alle future determinazioni comunali necessarie all'esecuzione delle previsioni della medesima con rinuncia espressa a opposizioni o contenzioso nei confronti degli atti del Comune allo scopo finalizzati e conformi alla stessa convenzione.

ART. 3 - TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI (PER LE OPERE DI VARIANTE)

(INVARIATO RISPETTO ALL'ARTICOLO 3 DELLA CONVENZIONE ORIGINARIA SOTTOSCRITTA IN DATA 20.04.2010)

1. Tutti i termini previsti dalla presente convenzione decorrono dall'approvazione definitiva della Variante al Piano di lottizzazione, intesa come esecutività della relativa deliberazione, a prescindere dalla data della formale stipula della convenzione.
2. Le opere relative alla viabilità devono essere ultimate entro il termine massimo di _____ (_____) mesi per la transitabilità delle strade, anche in assenza della loro pavimentazione.
3. Tutte le opere di urbanizzazione, come successivamente descritte, devono essere ultimate entro il termine massimo di _____ (_____) mesi.
4. In ogni caso tutte le opere di urbanizzazione di cui ai commi 2 e 3 devono essere iniziate prima del rilascio di qualsiasi Permesso di Costruire, almeno per il tratto al servizio del singolo lotto di area interessato dal Permesso di Costruire medesimo. Nessun Permesso di Costruire può essere rilasciato se in fregio al lotto sul quale sia prevista l'edificazione non sia iniziata l'esecuzione delle opere di urbanizzazione descritte.
5. In ogni caso la realizzazione delle opere di urbanizzazione deve avvenire con regolarità e continuità prima o contestualmente alla costruzione degli edifici serviti dalle opere stesse.
6. La cessione della proprietà delle aree per le urbanizzazioni, nonché delle aree per attrezzature pubbliche (standards), in forma gratuita a favore del Comune, avverrà successivamente alla data di collaudo e comunque entro 5 (cinque) mesi dalla data dell'approvazione dello stesso.
7. In ogni caso, fermo restando i termini di cui ai commi precedenti, tutti gli adempimenti prescritti nella convenzione devono essere eseguiti e ultimati entro il termine massimo di _____ (_____) anni. Entro lo stesso termine i lottizzanti devono aver conseguito l'ottenimento dei Permessi di Costruire per la completa edificazione degli interventi previsti dal Piano di lottizzazione ed aver iniziato i lavori previsti da ciascun singolo Permesso di Costruire.

ART. 4 - PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE (DI VARIANTE)

(INVARIATO RISPETTO ALL'ARTICOLO 4 DELLA CONVENZIONE ORIGINARIA SOTTOSCRITTA IN DATA 20.04.2010)

1. Le opere di urbanizzazione primaria saranno eseguite direttamente dai lottizzanti, a propria cura e spese, in conformità ad apposito progetto esecutivo che sarà presentato all'Amministrazione Comunale unitamente alla domanda del rilascio di Permesso di Costruire ai sensi della legge regionale 12/2005 e s.m.i. Tale progetto esecutivo dovrà essere corredato da un cronoprogramma che definisca i termini per l'inizio dei lavori ed il completamento delle opere di urbanizzazione di cui alla presente convenzione.
2. Le spese tecniche per la redazione del Piano di Lottizzazione e dei relativi allegati, per i frazionamenti, per la progettazione e la direzione lavori delle opere di urbanizzazione (DI VARIANTE) sono estranee alla presente convenzione e sono a totale carico dei lottizzanti.
3. Con la stipula della presente convenzione i lottizzanti ed il Comune danno espressamente atto della congruità, completezza e adeguatezza del progetto preliminare delle opere di urbanizzazione, integrante il Piano di Lottizzazione (IN VARIANTE) e approvato unitamente a questo.
4. In ogni caso, prima dell'inizio dei lavori, la progettazione esecutiva delle opere convenzionate (IN VARIANTE), è presentata al Comune per l'ottenimento dei relativi atti di assenso ed è approvata dal Comune con le modalità e i termini di cui agli articoli 38 o 42 della legge regionale n. 12 del 2005 o, in alternativa, con la procedura di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 380 del 2001. La progettazione esecutiva deve essere corredata dal verbale di verifica di cui all'articolo 112 del decreto

legislativo n. 163 del 2006 e, qualora sprovvista del verbale di verifica, questa è effettuata da tecnici individuati dal Comune e a spese dei lottizzanti.

5. La progettazione delle opere realizzate, da realizzare o da far realizzare a cura di terzi concessionari, affidatari o gestori di infrastrutture pubbliche dei settori speciali o titolari di diritti speciali o esclusivi costituiti per legge, regolamento o in virtù di concessione o altro provvedimento amministrativo di cui alla Parte Terza del Codice dei contratti approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, individuate all'articolo 7, può essere affidata, in assenza di specifici divieti imposti per legge o regolamento, agli stessi soggetti concessionari, affidatari o gestori; il relativo onere è a completo carico dei lottizzanti; esse sono individuate e disciplinate all'articolo 7. In tal caso la progettazione esecutiva di cui al comma 4 deve tener conto delle opere di cui al presente comma in termini di localizzazione, interferenza e interazione con le altre opere di urbanizzazione, costi preventivati da sostenere.
6. L'inizio dei lavori avverrà non oltre _____ (_____) giorni dalla trasmissione ai Lottizzanti del progetto esecutivo approvato dall'Amministrazione comunale. Gli stessi saranno eseguiti con la tempistica prevista dal cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e, come tale, agli atti del Comune.

ART. 5 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (DI VARIANTE)

(INVARIATO RISPETTO ALL'ARTICOLO 5 DELLA CONVENZIONE ORIGINARIA SOTTOSCRITTA IN DATA 20.04.2010)

1. Le opere di urbanizzazione primaria (DI VARIANTE) sono eseguite direttamente dai lottizzanti, a propria cura e spese, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera b), primo periodo, della legge regionale n. 12 del 2005, in conformità ai progetti di cui all'articolo 4.
2. Prima dell'inizio dei lavori i lottizzanti devono trasmettere al Comune, per l'invio alla Procura Regionale presso la Corte dei Conti, copia di tutti gli elaborati del Piano di Lottizzazione (DI VARIANTE), ivi compresa copia della presente convenzione, corredata da una relazione che dimostri, in via comparativa, il costo delle opere di urbanizzazione primaria da eseguire a scomputo degli oneri di urbanizzazione e gli oneri di urbanizzazione, calcolati sull'intera potenzialità edificatoria del comparto in base alle disposizioni e alle tariffe vigenti alla data dell'inizio dei lavori.
3. Gli esecutori delle opere di urbanizzazione primaria (DI VARIANTE) devono essere comunicati al Comune in sede di richiesta del titolo abilitativo alla loro esecuzione o di presentazione della denuncia di inizio attività.
4. Gli esecutori delle opere di urbanizzazione primaria (DI VARIANTE) devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e al relativo regolamento di attuazione.
5. La direzione dei lavori è affidata e svolta da soggetti abilitati liberamente individuati dai lottizzanti, comunicati al Comune con le modalità previste dal D.P.R. n. 380 del 2001. L'onere per la direzione dei lavori è direttamente a carico dei lottizzanti.
6. Fanno eccezione le opere realizzate, da realizzare o da far realizzare a cura di terzi concessionari, affidatari o gestori di infrastrutture pubbliche dei settori speciali o titolari di diritti speciali o esclusivi costituiti per legge, regolamento o in virtù di concessione o altro provvedimento amministrativo di cui alla Parte Terza del Codice dei contratti approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163. Tali opere sono eseguite e dirette dai soggetti già competenti in via esclusiva pur rimanendo il relativo onere a completo carico dei lottizzanti; esse sono individuate e disciplinate all'articolo 7.
7. In particolare, i lottizzanti assumono a proprio totale carico gli oneri per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria (DI VARIANTE), così come evidenziate sugli elaborati del progetto di piano di lottizzazione, di seguito indicate:
 - A1 - strade veicolari;
 - A2 - percorsi pedonali e marciapiedi;
 - B1 - spazi di sosta e parcheggio;
 - C1 - fognature per acque nere;
 - C2 - fognature per acque meteoriche con raccolta acque stradali;
 - C3 - allacciamento e recapito finale delle reti di fognatura pubblica;

D1 - rete idrica per l'acqua potabile;

D2 - rete idrica per l'acqua meno pregiata per usi compatibili senza il requisito della purezza potabile;

D3 - idranti antincendio stradale di tipo a colonna;

E1 – eventuale rete di distribuzione del gas metano;

E2 – eventuale cabina di decompressione / depressurizzazione / controllo;

F1 - rete di distribuzione dell'energia elettrica;

F2 - rete di pubblica illuminazione "mediante corpi illuminanti con tecnologia a led o ad induzione magnetica";

G1 - rete telefonica fissa;

H - spazi a verde pubblico;

L - potenziamento del bacino idrico esistente (opere murarie) ubicato in località Vasti Bassi, (come individuato nella tavola grafica n. 7B allegata al progetto originario ed agli atti del Comune) in funzione al numero degli abitanti teorici previsti nel piano di lottizzazione.

8. Per quanto concerne le restanti aree in Predore che dovessero occorrere per la realizzazione delle opere medesime, che non siano di proprietà né del Comune, né dei lottizzanti, il Comune si impegna ad attivare (a seguito della trasmissione da parte dei lottizzanti dei progetti esecutivi di dette opere e della relativa loro approvazione con valenza di dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza) le necessarie procedure espropriative consegnando successivamente ai lottizzanti il possesso anche di dette aree per tutta la durata dei lavori.
9. La progettazione, la direzione dei lavori, il piano di sicurezza e coordinamento, ed eventuali indagini geotecniche per le opere di cui al precedente comma 7 sono svolte da soggetti abilitati liberamente individuati dai Lottizzanti, a loro cura e spese.
10. Per quanto concerne il collaudo delle opere di cui al presente articolo, valgono le modalità e le procedure previste dal successivo articolo 16.
11. La potenzialità minima dei servizi per l'energia elettrica e per il gas metano sarà richiesta agli Enti gestori in funzione delle esigenze mentre si prevedono n. 10 (dieci) utenti serviti per la rete telefonica e n. 13 (tredici) utenti serviti per l'acqua e n. 13 (tredici) utenti per la rete gas metano. Tali potenzialità devono essere distribuite razionalmente. Ogni maggiore richiesta che si rendesse necessaria nel futuro è comunque a carico del lottizzanti o dei singoli utilizzatori e comunque estranea alle obbligazioni del Comune.
12. Tutte le opere relative ai servizi a rete devono essere eseguite, per quanto possibile, con le modalità previste dalla "Direttiva per la realizzazione delle reti tecnologiche nel sottosuolo" impartita dal Ministero dei lavori pubblici il 3 marzo 1999 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 in data 11 marzo 1999).
13. Tutte le opere le cui installazioni comportino l'emissione di onde elettromagnetiche, sia in bassa frequenza che in alta frequenza, devono essere collocate in modo che non comportino alcun inquinamento da elettrosmog e comunque devono essere conformi alle norme vigenti in materia e alle istruzioni del Ministero dell' ambiente e degli organi preposti alla sorveglianza sanitaria.
14. Tutte le opere inerenti il ciclo delle acque, dall'approvvigionamento idrico fino al recapito finale degli scarichi liquidi di qualsiasi genere, devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III, capi III e IV, e all'allegato 5 del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152, nonché delle altre norme da questo richiamate.
15. I lottizzanti assumono inoltre a proprio totale carico gli oneri per la esecuzione delle seguenti opere complementari:
 - a. per ogni servizio tecnologico, almeno un allacciamento predisposto per ogni lotto, in conformità ai vigenti regolamenti comunali e alle vigenti convenzioni per la gestione dei servizi pubblici a rete;
 - b. segnaletica stradale, verticale e orizzontale, ed eventuale segnaletica luminosa.
16. E' parte integrante delle opere di urbanizzazione primaria a completamento della viabilità e pertanto deve essere realizzato, contemporaneamente alla formazione del cassonetto stradale, un muretto di delimitazione, in calcestruzzo armato, interamente

sulla proprietà privata ed esterno agli spazi conferiti al patrimonio pubblico con dimensioni adeguate ed in ogni caso con larghezza non inferiore a cm. 20 (venti) ed altezza non inferiore alla quota della pavimentazione finita del marciapiedi esterno; tale muretto, che resta di proprietà dei lottizzanti, potrà essere sopralzato in conformità a quanto previsto dalle vigenti NTA per la realizzazione delle recinzioni ed è previsto per tutti i lati confinanti con gli spazi pubblici o di uso pubblico.

ART. 6 - OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

(INVARIATO RISPETTO ALL'ARTICOLO 6 DELLA CONVENZIONE ORIGINARIA SOTTOSCRITTA IN DATA 20.04.2010)

1. Il Piano di Governo del Territorio vigente ed il Piano Attuativo originario approvato e convenzionato non prevedono per il comparto l'intervento per l'esecuzione di opere di urbanizzazione secondaria.

ART. 7 - OPERE DI URBANIZZAZIONE IN REGIME DI ESCLUSIVA

(INVARIATO RISPETTO ALL'ARTICOLO 7 DELLA CONVENZIONE ORIGINARIA SOTTOSCRITTA IN DATA 20.04.2010)

1. Le opere di cui ai punti E1 - E2 - F1 - G1 dell'articolo 5, sono riservate per disposizione normativa o convenzionale ai soggetti che operano in regime di esclusiva di cui all'articolo 4, comma 5, i quali curano altresì la progettazione esecutiva e il collaudo delle stesse.
2. La progettazione, l'esecuzione, l'ultimazione ed il collaudo di queste opere sono soggette ai medesimi termini previsti per le opere di urbanizzazione primaria.
3. Per quanto attiene le opere di cui al punto A1 - B1 - C1 - C3 - D1 - D3 - F1 - F2 - G1 - H dell'articolo 5, i lottizzanti provvedono tempestivamente, e comunque entro _____ (_____) giorni dalla sottoscrizione della convenzione, a richiedere direttamente ai soggetti esecutori, operanti in regime di esclusiva, la conferma o l'aggiornamento dei preventivi di spesa di loro competenza, in conformità agli accordi preliminari e nel rispetto dei requisiti progettuali, per l'attrezzamento dell'intero comparto del Piano di lottizzazione, unitamente alle indicazioni e alle prescrizioni tecniche necessarie per l'esecuzione delle opere murarie di predisposizione. I lottizzanti provvedono al pagamento di quanto richiesto con le modalità e i tempi fissati dai soggetti esecutori e comunque in modo che le opere possano essere realizzate entro i termini prescritti dalla presente convenzione.
4. Qualora alla stipula della presente convenzione gli oneri di cui ai commi precedenti siano già stati corrisposti e le relative obbligazioni assolte, in tutto o in parte, per uno o più d'uno dei servizi a rete di competenza di soggetti operanti in regime di esclusiva, le garanzie di cui all'articolo 12 sono ridotte di conseguenza.
5. Qualora per l'intervento dei soggetti esecutori in regime di esclusiva, si rendano necessari preliminarmente o contemporaneamente dei lavori murari o diversi, lavori accessori o qualunque altro adempimento, questi sono eseguiti ed assolti con le stesse modalità previste per tutte le altre opere di urbanizzazione primaria.
6. Restano in ogni caso a carico dei lottizzanti, che ne devono tempestivamente corrispondere l'onere, eventuali maggiorazioni o aggiornamenti dei preventivi di spesa causati da ritardi imputabili ad inadempimento o negligenza degli stessi lottizzanti ovvero causati da maggiori e più onerose esigenze non rappresentate in sede di progetto.

ART. 8 - OPERE DI URBANIZZAZIONE ESTRANEE AL REGIME CONVENZIONALE

(INVARIATO RISPETTO ALL'ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE ORIGINARIA SOTTOSCRITTA IN DATA 20.04.2010)

1. Risultano estranee al regime convenzionale e pertanto da eseguirsi a cura e spese esclusive dei lottizzanti a prescindere dalle obbligazioni derivanti dalla disciplina urbanistica, le seguenti opere:
 - A. eventuali strade a fondo cieco e relativi spazi di sosta in carreggiata, non previsti dal progetto esecutivo o dal planivolumetrico, chiuse con cancello o con barra mobile prima dell'immissione sulla strada pubblica o di uso pubblico;
 - B. passaggi ciclabili e pedonali afferenti alle singole utilizzazioni;
 - C. posti macchina interni ai lotti nelle misura minime di cui alle vigenti disposizioni;
 - D. verde privato in genere, interno ai singoli lotti, ancorché obbligatorio ai sensi delle vigenti disposizioni regolamentari;
 - E. illuminazione degli accessi, protezione e automazione elettronica o meccanica degli stessi;
 - F. allaccio dei contatori o delle altre apparecchiatura inerenti le utenze private.

2. Tali opere, ancorché estranee al regime convenzionale, sono eseguite contemporaneamente all'edificio principale e comunque prima della ultimazione di questo e della richiesta di utilizzazione del medesimo.

ART. 9 - CESSIONE DI AREE A STANDARDS

(VARIATO RISPETTO ALL'ARTICOLO 9 DELLA CONVENZIONE ORIGINARIA SOTTOSCRITTA IN DATA 20.04.2010)

1. Ai sensi dell'articolo 46 della L.R. 12/2005 e s.m.i. le aree a standards che competono al Piano di lottizzazione e da cedere al Comune, sono così quantificate:
Volume edificabile attribuito al P.A.: mc. 7.000,00 (settemila virgola zero zero);
Abitanti teorici (Volume attribuito al P.A. / 100): n. 70 (settanta);
Aree a standard da P.G.T. (26,5 Mc./Ab.): mq. 1.855,00 (milleottocentocinquantacinque virgola zero zero).
2. In relazione all'attuazione delle previsioni del Piano di Governo del Territorio Vigente, alle esigenze manifestate con l'adozione e l'approvazione del Piano di lottizzazione, all'interno di quest'ultimo sono reperite aree a standards da cedere gratuitamente al Comune ai sensi del comma 1, per una superficie netta di mq. 112,50 (centododici virgola cinquanta), mentre in fase di approvazione originaria del Piano Attuativo e successivo convenzionamento erano state reperite aree a standards da cedere gratuitamente al Comune ai sensi del comma 1 per una superficie di mq. 216,82 (duecentosedici virgola ottantadue), con una riduzione quindi delle stesse pari a mq. 104,32 (centoquattro virgola trentadue).

ART. 10 - MONETIZZAZIONE DELLE AREE A STANDARD

(VARIATO RISPETTO ALL'ARTICOLO 10 DELLA CONVENZIONE ORIGINARIA SOTTOSCRITTA IN DATA 20.04.2010)

1. Ai sensi dell'articolo 46 della L.R. 12/2005 e s.m.i., e visto l'articolo 9 della presente convenzione, le aree a standard che competono alla lottizzazione e che non vengono cedute direttamente (a seguito della variante proposta) assommano a (area a standard da reperire **mq. 1.855,00** – area già monetizzata in fase di convenzionamento pari a **mq. 1.638,18** – area a standard già reperita nella presente variante pari a **mq. 112,50**) = **mq. 104,32** (centoquattro virgola trentadue).
2. Tali aree sono monetizzate al prezzo unitario di Euro/Mq. 120,00 (Euro al metro quadrato centoventi) per cui l'importo totale della monetizzazione risulta come segue:
mq. 104,32 (centoquattro virgola trentadue) x **Euro / mq. 120,00** (centoventi Euro e zero centesimi) = **Euro 12.518,40** (dodicimilacinquecentodiciotto euro e quaranta centesimi).
3. L'importo totale della monetizzazione è stato versato dai lottizzanti alla Tesoreria del Comune prima della sottoscrizione della presente convenzione, come da ricevuta rilasciata dalla stessa, riconoscendo che l'importo è congruamente commisurato alla utilità conseguita dai lottizzanti medesimi in virtù della mancata cessione e comunque non inferiore alla acquisizione di altre aree simili.

ART. 11 - OBBLIGAZIONI ADDIZIONALI A CARICO DEI LOTTIZZANTI

(SOPPRESSO L'ARTICOLO 11 DELLA CONVENZIONE ORIGINARIA SOTTOSCRITTA IN DATA 20.04.2010)

ART. 12 – GARANZIE PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI

(VARIATO RISPETTO ALL'ARTICOLO 12 DELLA CONVENZIONE ORIGINARIA SOTTOSCRITTA IN DATA 20.04.2010)

1. L'importo preventivato delle opere da eseguirsi a cura e spese dei lottizzanti (DI VARIANTE) e dei relativi oneri accessori ammonta a **€ 24.518,40** (ventiquattromilacinquecentodiciotto euro e quaranta centesimi), di cui:
€ 12.000,00 (docimila euro e zero centesimi) per opere di urbanizzazione primaria di variante,
€ 12.518,40 (dodicimilacinquecentodiciotto euro e quaranta centesimi) per monetizzazione standard urbanistici.
2. Da tale somma rimangono esclusi il contributo a costo di costruzione e gli oneri di urbanizzazione secondaria da quantificarsi a parte al momento del rilascio del permesso di costruire.
3. A garanzia degli obblighi assunti con la convenzione, i lottizzanti prestano adeguata garanzia finanziaria per un importo non inferiore al 100% (cento per cento) di tutte le opere disciplinate dalla presente convenzione dentro e fuori comparto del P.A., con polizza fideiussoria n. _____ in data _____ emessa da _____ per

complessivi € 24.518,40 (ventiquattromilacinquecentodiciotto euro e quaranta centesimi) con scadenza incondizionata.

4. La garanzia non può essere estinta se non previo favorevole collaudo tecnico di tutte le opere di urbanizzazione e di regolarità di ogni altro adempimento connesso; tuttavia la garanzia può essere ridotta in corso d'opera, su richiesta dei lottizzanti, quando una parte funzionale autonoma delle opere sia stata regolarmente eseguita e, sempre previo collaudo, anche parziale, il Comune ne abbia accertato la regolare esecuzione.
5. La garanzia può altresì essere ridotta, su richiesta dei lottizzanti, quando essi abbiano assolto uno o più d'uno degli obblighi nei confronti dei soggetti operanti in regime di esclusiva di cui all'articolo 7 e tale circostanza sia adeguatamente documentata.
6. La garanzia è prestata con la rinuncia esplicita al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e non trova applicazione l'articolo 1944, secondo comma, del codice civile. In ogni caso i lottizzanti sono obbligati in solido sia tra di loro che con i loro fideiussori. La fideiussione è operativa e soggetta ad escussione a semplice richiesta del Comune, senza necessità di preventiva diffida o messa in mora, col solo rilievo dell'inadempimento.
7. Ancorché la garanzia sia commisurata all'importo delle opere di urbanizzazione di cui al comma 1, essa è prestata per tutte le obbligazioni a contenuto patrimoniale, anche indiretto, connesse all'attuazione della convenzione, da questa richiamate o il cui mancato o ritardato assolvimento possa arrecare pregiudizio al Comune, sia come ente territoriale, sia come soggetto iure privatorum, sia come autorità che cura il pubblico interesse. La garanzia copre altresì, senza alcuna riserva, i danni imputabili ai Lottizzanti e cagionati al Comune fino all'approvazione del collaudo delle opere di urbanizzazione di cui alla presente convenzione, nonché le sanzioni amministrative, sia di tipo pecuniario che ripristinatorio o demolitorio, irrogate dal Comune a qualsiasi titolo in applicazione della convenzione, divenute inoppugnabili e definitive.
8. In tali ipotesi, i lottizzanti dovranno provvedere alla ricostituzione dell'ammontare del deposito cauzionale, ovvero alla sua reintegrazione entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla data della relativa comunicazione di escussione.

ART. 13 - PERMESSI DI COSTRUIRE

(INVARIATO RISPETTO ALL'ARTICOLO 13 DELLA CONVENZIONE ORIGINARIA SOTTOSCRITTA IN DATA 20.04.2010)

1. Dopo la registrazione e la trascrizione della convenzione i lottizzanti possono presentare domanda per ottenere i titoli abilitativi (Permessi di Costruire o Denuncia di Inizio Attività) per l'edificazione in conformità ai vigenti strumenti urbanistici nonché al Piano di Lottizzazione, con particolare riguardo alle norme di attuazione di quest'ultimo.
2. Il rilascio dei titoli abilitativi è subordinato al pagamento del contributo di concessione di cui all'articolo 43 della legge Regionale n. 12/2005 e s.m.i., con le modalità e nella misura in vigore al momento del rilascio stesso.

ART. 14 – VARIANTI

(INVARIATO RISPETTO ALL'ARTICOLO 14 DELLA CONVENZIONE ORIGINARIA SOTTOSCRITTA IN DATA 20.04.2010)

1. Ai sensi dell'articolo 14 della L.R. 12/2005 e s.m.i., è consentito apportare in fase di esecuzione, senza la necessità di approvazione di preventiva variante, modificazioni planivolumetriche che non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione previste negli elaborati grafici e nelle norme di attuazione del Piano di Lottizzazione, che non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e che non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici, di uso pubblico e a vincolo di destinazione pubblica.
2. Non sono considerate varianti e pertanto sono sempre ammesse, purché siano conformi alle vigenti N.T.A. del Piano di Governo del Territorio e, in particolare, alle norme di attuazione del Piano di Lottizzazione e ai criteri costruttivi ivi previsti:
 - a) l'edificazione di volumi e di spazi con configurazione non radicalmente diversa dagli esempi descritti negli elaborati del Piano di Lottizzazione, sempre nel rispetto delle distanze legali;
 - b) l'edificazione in aderenza su lotti contigui interni al comparto, anche ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444;
 - c) lo spostamento dei passi carrai previsti nelle planimetrie del Piano di Lottizzazione, ferma restando la disciplina del nuovo codice della strada e del relativo regolamento di attuazione;

- d) la formazione di percorsi di penetrazione privati interni ai lotti;
 - e) lo spostamento, la soppressione o la nuova introduzione di una o più dividendi tra i lotti, con la variazione del numero di questi ultimi, fatta salva la non modificabilità dell'ubicazione, della conformazione e dell'estensione delle aree destinate all'uso pubblico, purché siano conformi alle vigenti NTA.
3. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 14, le varianti non rientranti tra le ipotesi di cui al presente articolo, devono essere autorizzate con la procedura richiesta per un nuovo Piano di Lottizzazione, che tenga conto di quanto già realizzato.
 4. Le variazioni non possono comportare, né espressamente né tacitamente, proroga o interruzione dei termini di attuazione della convenzione di cui all'articolo 3, salvo che ciò non dipenda dalla volontà espressa del Comune.

ART. 15 - EDIFICI CON DESTINAZIONE DIVERSA

(INVARIATO RISPETTO ALL'ARTICOLO 15 DELLA CONVENZIONE ORIGINARIA SOTTOSCRITTA IN DATA 20.04.2010)

1. Qualora su parte dell'area inclusa nel Piano di Lottizzazione siano richiesti e autorizzati, compatibilmente con la normativa urbanistica vigente, interventi edificatori con destinazione diversa da quella prevista in origine, in sede di rilascio della relativa concessione edilizia sono reperite le aree a standard urbanistico nella misura a conguaglio tra quanto previsto per la nuova destinazione e quella precedentemente utilizzata per il dimensionamento del Piano e delle relative aree a servizi pubblici.
2. E' facoltà del Comune disporre affinché tale conguaglio venga monetizzato ai sensi dell'articolo 46 della L.R.12/2005, purché l'importo unitario non sia inferiore alla monetizzazione iniziale rivalutata in base agli indici dei prezzi al consumo rilevati dall'I.S.T.A.T. In tal caso l'importo del conguaglio della monetizzazione è versato contemporaneamente al rilascio del permesso di costruire.
3. Qualora in seguito alla diversa destinazione, risultino aree a standard urbanistico in eccedenza, con conguaglio a favore dei lottizzanti, non si procederà ad alcuna restituzione da parte del Comune, né in termini di quantità di area, né in termini di monetizzazione. Ciò sia in ragione della reversibilità della nuova diversa destinazione, sia in ragione del divieto della diminuzione degli spazi ad uso pubblico, sia in ragione del consolidamento dei diritti acquisiti, in seguito alla stipula della convenzione, dalla collettività rappresentata dal Comune e dai lottizzanti diversi dal richiedente il permesso di costruire con destinazione diversa.

ART. 16 - COLLAUDO DELLA LOTTIZZAZIONE (OPERE DI VARIANTE)

(INVARIATO RISPETTO ALL'ARTICOLO 16 DELLA CONVENZIONE ORIGINARIA SOTTOSCRITTA IN DATA 20.04.2010)

1. Ultimate le opere di urbanizzazione ed ogni altro adempimento costruttivo, i lottizzanti presentano al Comune una dichiarazione di avvenuta ultimazione; tutte le opere realizzate dai lottizzanti sono collaudate a cura del Comune da parte di Tecnico da esso nominato e a spese dei lottizzanti che ne devono anticipare l'onere a semplice richiesta del Comune medesimo entro 30 (trenta) giorni successivi alla stessa richiesta.
2. Qualora il Comune non provveda al collaudo finale entro 3 (tre) mesi dalla dichiarazione di avvenuta ultimazione delle opere, ovvero non provveda alla sua approvazione entro i successivi 3 (tre) mesi dall'emissione del certificato di collaudo, questo si intende reso in senso favorevole.
3. Per motivate ragioni può essere disposto il collaudo parziale di un complesso unitario di opere di urbanizzazione o di un sub-comparto autonomamente funzionale, a richiesta motivata dei Lottizzanti ovvero a richiesta del Comune. In tal caso per ogni collaudo parziale si procede con le modalità di cui al comma 1, fermo restando che qualora il collaudo parziale sia richiesto dal Comune per esigenze proprie quest'ultimo ne assume il relativo maggior onere. Ai collaudi parziali non si applica la procedura del collaudo tacito o dell'approvazione tacita del collaudo di cui al comma 2.

ART. 17 - CESSIONE DELLE AREE DI URBANIZZAZIONE E DI STANDARD

(INVARIATO RISPETTO ALL'ARTICOLO 17 DELLA CONVENZIONE ORIGINARIA SOTTOSCRITTA IN DATA 20.04.2010)

1. Le aree a standard e le aree previste in cessione gratuita e che dovranno successivamente essere trasferite al Comune per l'urbanizzazione primaria diverse dalle aree a standard sono individuate nella Tavola n. **5B** allegata al progetto ed agli atti del

Comune.

2. Le aree dovranno essere cedute libere da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni e annotazioni pregiudizievoli, da servitù passive apparenti e non apparenti, da usufrutti ed usi, da oneri e gravami, vincoli di ogni specie.

ART. 18 - MANUTENZIONE E CONSEGNA DELLE AREE E DELLE OPERE

(INVARIATO RISPETTO ALL'ARTICOLO 18 DELLA CONVENZIONE ORIGINARIA SOTTOSCRITTA IN DATA 20.04.2010)

1. La manutenzione e la conservazione delle aree e delle opere di cui alla presente convenzione, resta a carico dei lottizzanti sino all'approvazione del collaudo finale, o, in assenza del collaudo per inadempimento del Comune, sino alla scadenza dei termini di cui all'articolo 16, comma 2.
2. Qualora il Comune abbia richiesto ed effettuato il collaudo parziale di cui all'articolo 16, comma 3, l'onere della manutenzione e della conservazione della parte collaudata è trasferito al Comune medesimo.
3. La rete di pubblica illuminazione non è attivata fino a che non sia stato ultimato almeno il 50% (cinquanta per cento) degli spazi edificabili assegnati alla lottizzazione. Il canone e i consumi, o la maggiorazione del canone e dei consumi, relativi alla pubblica illuminazione quando attivata, sono a carico di tutti i lottizzanti, indistintamente, fino alla ultimazione del 50% (cinquanta per cento) della potenzialità edificatoria assegnata alla lottizzazione.

ART. 19 – SPESE

(INVARIATO RISPETTO ALL'ARTICOLO 19 DELLA CONVENZIONE ORIGINARIA SOTTOSCRITTA IN DATA 20.04.2010)

1. Tutte le spese, comprese le imposte e tasse, principali e accessorie, inerenti e dipendenti, riguardanti la convenzione e gli atti successivi occorrenti alla sua attuazione, come pure le spese afferenti la redazione dei tipi di frazionamento delle aree previste in futura cessione, quelle inerenti i rogiti notarili e ogni altro onere annesso e connesso, sono a carico esclusivo dei Lottizzanti.

ART. 20 - PUBBLICITA' DEGLI ATTI

(VARIATO RISPETTO ALL'ARTICOLO 20 DELLA CONVENZIONE ORIGINARIA SOTTOSCRITTA IN DATA 20.04.2010)

1. Il progetto di piano di lottizzazione di variante è composto da:

Tavola n. 1A	Estratti urbanistici (da P.G.T. vigente approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 28 del 06.10.2011 e pubblicazione n° 11 del 14.03.2012 sul B.U.R.L.);
Tavola n. 1B	Estratti urbanistici (al momento di approvazione del P.A.) – Estratto catastale - Ortofoto;
Tavola n. 1C	Calcolo superfici in base al Planivolumetrico "APPROVATO" ed in base alla zonizzazione da P.R.G vigente al momento di approvazione del P.A. e del titolo abilitativo originario e da P.G.T. vigente al momento di presentazione della presente istanza;
Tavola n. 1D	Calcolo superfici in base al Planivolumetrico "DI VARIANTE" ed in base alla zonizzazione da P.R.G vigente al momento di approvazione del P.A. e del titolo abilitativo originario e da P.G.T. vigente al momento di presentazione della presente istanza;
Tavola n. 2A	Planivolumetrico "APPROVATO" – Tabella con attribuzione volumetria ai vari lotti;
Tavola n. 2B	Planivolumetrico "DI VARIANTE" – Tabella con attribuzione volumetria ai vari lotti;
Tavola n. 2C	Planivolumetrico "COMPARATIVO";
Tavola n. 3A	Planimetria generale viabilità di P.A. "APPROVATA";
Tavola n. 3B	Planimetria generale viabilità di P.A. "DI VARIANTE";
Tavola n. 4A	Calcolo dettagliato superfici in base alla zonizzazione da P.R.G. vigente alla data di approvazione del titolo abilitativo originario e del Piano Attuativo ed il Planivolumetrico "APPROVATO";
Tavola n. 4B	Calcolo dettagliato superfici in base alla zonizzazione da P.R.G. vigente alla data di approvazione del titolo abilitativo originario e del Piano Attuativo ed il Planivolumetrico "DI VARIANTE";
Tavola n. 4C	Calcolo dettagliato superfici in base alla classificazione del P.G.T. vigente al momento di presentazione della presente istanza ed il Planivolumetrico "APPROVATO";
Tavola n. 4D	Calcolo dettagliato superfici in base alla classificazione del P.G.T. vigente al momento di presentazione della presente istanza ed il Planivolumetrico "DI VARIANTE";
Tavola n. 5A	Planimetria generale "APPROVATA" con individuazione grafica aree a standard reperite; Dati da Piano Attuativo "APPROVATI";

Tavola n. 5B	Planimetria generale "DI VARIANTE" con individuazione grafica aree a standard reperite; Dati da Piano Attuativo "DI VARIANTE";
Tavola n. 6A	Sezione 14 "APPROVATA – DI VARIANTE - COMPARATIVA";
Tavola n. 6B	Sezione 15 "APPROVATA – DI VARIANTE - COMPARATIVA";
Tavola n. 6C	Sezione 16 "APPROVATA – DI VARIANTE - COMPARATIVA";
Tavola n. 6D	Sezione 17 "APPROVATA – DI VARIANTE - COMPARATIVA";
Tavola n. 6E	Sezione 18 "ATTUALE – DI PROGETTO - COMPARATIVA";
Tavola n. 6F	Sezione tipo;
Tavola n. 6G	Particolari muri di contenimento in C.A.;
Tavola n. 6H	Particolare barriera di sicurezza stradale;
Tavola n. 7A	Profilo longitudinale strada "APPROVATO";
Tavola n. 7B	Profilo longitudinale strada "DI VARIANTE";
Tavola n. 7C	Profilo longitudinale strada "COMPARATIVO";
Tavola n. 8A	Prospetti muri di progetto "APPROVATI";
Tavola n. 8B	Prospetti muri di progetto "DI VARIANTE";
Tavola n. 8C	Prospetti muri di progetto "COMPARATIVI";
Tavola n. 9A	Planimetria generale con individuazione opere di urbanizzazione primaria (illuminazione pubblica - gas metano - telefono – ENEL);
Tavola n. 9B	Particolari costruttivi; (illuminazione pubblica - gas metano - telefono – ENEL);
Tavola n. 9C	Planimetria generale con individuazione opere di urbanizzazione primaria (rete idrica – rete fognaria);
Tavola n. 9D	Profili longitudinali - Particolari costruttivi (rete idrica – rete fognaria).
Allegato A	Relazione tecnica;
Allegato B1	Copia titoli di proprietà;
Allegato B2	Visure ordinarie delle Società Committenti;
Allegato B3	Copia convenzioni urbanistiche sottoscritte con il comune di Predore;
Allegato C	Documentazione fotografica dello stato di fatto;
Allegato D	Nota tecnica integrativa della relazione geologica – geotecnica (ottobre 2010) di supporto al progetto per la realizzazione delle opere di urbanizzazione del P.L. Campitino / Vasti – aggiornamento a firma del Geologo Dott. Fabio Plebani e del Geologo Dott. Andrea Gritti;
Allegato E	Esame dell'impatto paesistico del progetto ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 08.11.2002 n. 7/11045 e s.m.i.;
Allegato F	Dichiarazione di conformità sottoscritta da Committenti e Progettisti.
Allegato G	Dichiarazione relativamente alla volumetria attribuita al Piano Attuativo denominato "località Campitino / Vasti";
Allegato H	Calcolo dei volumi di scavo e di riporto della porzione di strada in variante.
Allegato I	Dichiarazione circa la determinazione delle aree a standard reperite, relativamente al verde pubblico V2 – V3 – V4;
Allegato J	Dichiarazione in merito all'invariabilità dell'azzoneamento del Piano Attuativo;
Allegato K	Dichiarazione in merito alla quantificazione economica delle opere di urbanizzazione di variante;

2. Il progetto di piano di Lottizzazione è parte integrante e sostanziale della presente convenzione; il Comune e i lottizzanti, in pieno accordo, stabiliscono che gli atti di cui al comma 1, quali atti pubblici allegati alle deliberazioni di adozione e approvazione e per tale motivo depositati negli originali del Comune, individuabili univocamente e inequivocabilmente, non vengono allegati materialmente alla presente convenzione.

ART. 21 - TRASCRIZIONE E BENEFICI FISCALI

(INVARIATO RISPETTO ALL'ARTICOLO 21 DELLA CONVENZIONE ORIGINARIA SOTTOSCRITTA IN DATA 20.04.2010)

1. Tutte le parti rinunciano ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale che potesse competere in dipendenza della presente

convenzione.

2. I lottizzanti autorizzano il signor Conservatore del Registri Immobiliari alla trascrizione della presente affinché siano noti a terzi gli obblighi assunti, esonerandolo da ogni responsabilità.
3. Al fine della concessione dei benefici fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, si da atto che tutte le cessioni di aree e manufatti previste dal presente atto, saranno fatte in esecuzione del Piano di Governo del Territorio vigente.

Le spese e tasse, nessuna esclusa e tutte comprese, relative e conseguenti alla presente convenzione, sono a carico dei lottizzanti.

All'uopo viene chiesto il trattamento fiscale di cui alla legge 28/06/1943 n. 666 e dalla legge 28/01/1977 n. 10, art. 20, oltre all'applicazione di altri benefici più favorevoli.

Le parti, dichiarando di averne esatta conoscenza, mi dispensano dalla lettura di quanto al presente allegato.

Richiesto io notaio ho redatto il presente atto che ho letto ai componenti che, da me interpellati, lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono in calce ed a margine con me Notaio alle ore _____ e minuti _____.

Scritto in parte a mano ed in parte a macchina da persona di mia fiducia e completato a mano da me notaio su numero fogli _____ di pagine _____ facciate intere e sin qui della _____.

F.to: SIGNORONI Sergio – GIRELLI Giuseppe - Notaio _____.